




CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PROVINCIA DI CATANZARO

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

PSC



DOCUMENTO TECNICO

***Recepimento prescrizioni di cui al Parere Definitivo Unificato del
Tavolo Tecnico Regionale acquisito in data 30/03/2023 con prot.
com. n. 0024827***

Luglio 2023



Città di Lamezia Terme

CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PROVINCIA DI CATANZARO

PIANO STRUTTURALE COMUNALE
(Legge Regionale 19/2002, Artt. 20-27)

PSC

Il Sindaco

Avv. Paolo Mascaro

Capogruppo e Coordinatore

Prof. Ing. Giovanni Crocioni

L'Assessore all'Urbanistica

Ing. Francesco Stella

Coordinamento tecnico

Arch. Domenico Santoro

Il Segretario Comunale

Avv. Carmela Chiellino

Valutazione Ambientale Strategica

INTERA S.r.l.

Il Dirigente del Settore Governo del Territorio

Arch. Gianfranco Molinaro

Processi partecipativi

Arch. Rosanna Anele

Il Responsabile del Procedimento

Pianif. Terr. Antonio Ruberto

Storia urbana

Dott. urb. Beniamino D'Errico



Sommario.

Premessa.....pag. III

1.Parere Regione Calabria. Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, Settore Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e Sviluppo sostenibile. Ufficio Operativo Province di Catanzaro e Crotona e riscontro comunale.....pag. IV

2.Parere Regione Calabria. Dipartimento Sviluppo economico e attrattori culturali, Settore 3. Attività estrattive e riscontro comunale.....pag. XII

3.Parere Regione Calabria. Dipartimento n°6 – Infrastrutture LL.PP” Settore n°2 e riscontro comunale.....pag. XIII

4.Parere Regione Calabria. Dipartimento Protezione Civile e riscontro comunale.....pag. XV



Premessa.

Il presente documento costituisce riscontro/recepimento alle prescrizioni di cui al Parere Definitivo Unificato del Tavolo Tecnico Regionale (art. 9 della L.R. n. 19/2002) acquisito in data 30/03/2023 con prot. com. n. 0024827, nell'ambito della procedura di approvazione del Piano Strutturale Comunale.

Il verbale del Tavolo Tecnico allegato alla comunicazione regionale (prot. reg. 148036 del 29/03/2023) riporta quattro gruppi di prescrizioni/raccomandazioni emesse da distinti dipartimenti regionali.

Il documento che segue distingue e articola per punti i riscontri comunali in funzione dei quattro distinti pareri regionali. La prescrizione/raccomandazione fornita dagli uffici regionali viene riportata in corsivo mentre in caratteri standard è riportato il corrispondente riscontro comunale.



1. Parere Regione Calabria. Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, Settore Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e Sviluppo sostenibile. Ufficio Operativo Province di Catanzaro e Crotona.

Punto n°1) *In linea generale, sono da intendersi ammissibili le sole modifiche apportate al P.S.C. all'esito dell'adozione della Delibera di C.C. n. 96 del 16/12/2022, recante: "Piano Strutturale Comunale e Regolamento Edilizio Urbanistico adottato con DCC n. 79 del 19/02/2015. Controdeduzioni alle Osservazioni. Istruttoria tecnica. Accoglimento e rigetto motivato delle Osservazioni" e seg., riconducibili ad adeguamenti per errori materiali, per sopraggiunte disposizioni normative, con particolare e non esclusivo riguardo alle disposizioni normative di cui alla LUR n. 19/02 ed al Q.T.R.P. approvato con D.C.R. n. 134 del 01/08/2016, ivi compresi recepimenti di pareri/osservazioni resi da parte di amministrazioni/soggetti interessati alla formazione del P.S.C. anche a seguito dell'accoglimento delle osservazioni presentate. Pertanto, ferme restando le ragioni di cui sopra, dovranno essere esclusi eventuali nuovi ambiti di trasformazione introdotti all'interno della previsione edificatoria dell'adottato P.S.C. privi di un effettivo presupposto giuridico sotteso alla specifica disciplina in materia.*

Riscontro: Si specifica che tutte le modifiche e gli adeguamenti al Piano Strutturale Comunale adottato con DCC n. 79 del 19/02/2015 sono state introdotte in conseguenza dell'accoglimento delle Osservazioni, degli adeguamenti alla pianificazione sovraordinata (QTRP- PTCP) e quindi del recepimento ragionato dei due pareri Regionale e Provinciale (emanati rispettivamente il 12/04/2016 e il 14/04/2016 a riscontro della nota prot. 36683 del 21/05/2015 con cui è stato trasmesso il PSC adottato), nonché a normative sopravvenute e a correzione di meri errori materiali.

Punto n°2) *Le aree urbanizzate/urbanizzabili, caratterizzate da notevole estensione superficiaria, ed insufficienza/assenza di adeguata dotazione infrastrutturale per i quali si configuri un'esigenza di raccordo col preesistente aggregato abitativo, dovranno essere assoggettate a specifici piani di dettaglio, ove dovrà essere assicurata la quantità inderogabile di aree a standards nella misura minima, ferma restando l'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica e delle ulteriori disposizioni sottese all'art. 20 delle disposizioni normative del Q.T.R.P., ad eccezione di quelle aree, identificate quali vuoti edilizi di modesta estensione superficiaria sottese ad interventi di ricucitura del tessuto urbano preesistente e per i quali risulti del tutto superfluo l'adozione di un piano attuativo.*

Riscontro: In base al comma 5) dell'articolo 19 del REU rubricato "Piano strutturale. Strumentazione attuativa", gli strumenti urbanistici attuativi, con particolare riferimento agli strumenti che operano nel quadro delle pratiche di urbanistica perequativa, sono di



norma preceduti da Accordi preliminari di pianificazione, tra Amministrazione, proprietà interessate e soggetti attuatori, che definiscono obblighi ed impegni del sistema proprietario e dei soggetti attuatori, nella formazione degli stessi strumenti attuativi, nella definizione dei processi di urbanizzazione e di regolazione dei diritti edificatori, oltre che dei processi di riconversione fondiaria indotti dalla manovra sui suoli derivanti dall'impianto perequativo previsto dalle Norme di attuazione del PSC, per i diversi Ambiti sopra richiamati. Tali Accordi, estesi non solo alla manovra fondiaria ma anche ad altri impegni attuativi, vengono poi ripresi più dettagliatamente, con relativi obblighi e garanzie, nelle convenzioni attuative che accompagnano a norma di legge la successiva strumentazione urbanistica, estese, quando necessario, anche ai soggetti ospitati, titolari di diritti edificatori trasferiti.

In base all'art. 69 rubricato "*Specifiche finalità. Accordi preliminari, pianificazione attuativa e pratiche perequative. Successive fasi di intervento*", in ognuna delle tre fasi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, attraverso le due Delibere, rispettivamente, di adozione e di controdeduzione alle Osservazioni, e successivamente in sede di formazione del POT, acquisisce approvando i relativi Atti unilaterali d'obbligo, i conseguenti Accordi preliminari di pianificazione, circa le modalità di utilizzo dei suoli relativi alle proprietà interessate, nel quadro delle procedure perequative e di trasferimento mirato di diritti edificatori, come riportato agli Artt. 7, 16 e 23. Tali Accordi preliminari fissano il quadro programmatico di insieme acquisito con l'Accordo, la relativa Capacità edificatoria, gli assetti urbanistici essenziali ipotizzati, oltre alle quote dei suoli da cedere gratuitamente al Comune in ragione di garantire l'effettiva attivazione delle suddette pratiche perequative e gli ulteriori eventuali impegni perequativi.

Inoltre in base all'articolo 30 del REU rubricato "*Permesso di costruire e specifiche condizioni minime di sostenibilità degli interventi*", nel Territorio urbanizzato, di cui al Capo 15, negli Ambiti urbani minori, di cui al Capo 18, e negli Insediamenti diffusi, di cui agli Artt. 73, 79 e 85, oltre che negli altri casi richiamati dalle presenti Norme, in corrispondenza con condizioni di carenza delle reti dell'urbanizzazione primaria, anche con riferimento agli interventi di tipo R.6.3c, o nel caso di difficoltà conseguenti alla complessità dell'assetto proprietario ed all'accessibilità alle reti esistenti, il Permesso di costruire è subordinato a specifica convenzione attuativa con i proprietari interessati, al fine di garantire pienamente, a carico dei soggetti attuatori, la necessaria integrazione delle opere a rete mancanti.

L'Amministrazione, nel caso provvede a prescrivere l'adeguamento tecnico della rete stradale esistente, e delle altre reti, alle condizioni minime di agibilità, accessibilità e sicurezza, utilizzando anche, ove del caso, le pratiche di urbanistica perequativa di cui all'Art. 16. In assenza di tali condizioni, il Permesso di costruire non potrà essere rilasciato.

In base all'articolo 63 del REU rubricato "*Specifiche finalità. Processi di urbanizzazione. Ambiti selezionati*" di norma, nello stesso Territorio urbanizzato il PSC



si attua attraverso Permesso di costruire, su Unità fondiaria, ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di operare attraverso strumenti urbanistici attuativi, con particolare riferimento alle porzioni che evidenzino una particolare complessità insediativa, oltre a specifiche esigenze di adeguamento/rinnovamento delle reti di urbanizzazione, di accesso, supporto e servizio, obbligatori, per ST superiori ad 5.000 mq.

Punto n°3) *Venga rispettata la direttiva di cui all'art. 20, p. 4 del Q.T.R.P, ove stabilisce che: "negli ambiti urbanizzabili i Comuni, fino a 5.000 abitanti, opereranno attraverso appositi strumenti attuativi aventi estensione minima di 15.000 mq.; <per i Comuni oltre tale soglia demografica l'estensione minima dovrà essere di 30.000 mq>. Tale soglia dimensionale minima trova giustificazione al fine di consentire una significativa e razionale crescita del tessuto urbanizzato".*

Riscontro: al comma 3) dell'articolo 19 del REU rubricato "*Piano strutturale. Strumentazione attuativa*" e all'art. 69 rubricato "*Specifiche finalità. Accordi preliminari, pianificazione attuativa e pratiche perequative. Successive fasi di intervento*" è stato recepito quanto previsto dall'Art. 20 delle Disposizioni normative del QTRP, circa il rispetto del limite dei 30.000 mq previsto per gli strumenti urbanistici attuativi.

Punto n°4) *Venga assicurata, ai sensi dell'art. 16, comma 2 delle disposizioni normative del Q.T.R.P., la dotazione di aree a standards urbanistici nella misura minima prevista di: mq. 26,00/ab per i Comuni oltre i 10.000 ab.*

Riscontro: all'articolo 34 del REU "*Standard urbanistici e abitante convenzionale*" è stato recepito quanto prescritto dall'art.16 comma 2) del Tomo IV "*Disposizioni Normative*" del QTRP.

In base al comma 3 dell'art. 34 del REU, la specifica dotazione di aree riservate ai diversi tipi di servizio negli strumenti urbanistici attuativi, per la destinazione prevalentemente residenziale articolata tra verde pubblico, servizi per l'istruzione, servizi di interesse comune e parcheggi pubblici, nonché nuove funzioni urbane individuate in quelle di protezione civile, socio assistenziali, aggregazione sociale, aree mercatali ed espositive, verde ambientale (rete ecologica) e parchi naturali, viene individuata dall'Amministrazione in sede di attuazione del PSC, in ragione della effettiva domanda sociale, ma comunque, per le destinazioni prevalentemente residenziali, non inferiore a 26 mq/Ab.

Punto n°5) *Con riferimento all'art. 73 del R.E.U. e relative tavole progettuali, recante: "Suoli non selezionati nell'ambito di selezione del territorio urbanizzabile. Zona*



Agricola periurbana e insediamenti diffusi. Ulteriori fasi di selezione. Programmi di recupero degli insediamenti abusivi”, si raccomanda, per come riportato nel predetto articolo, la redazione dei programmi di recupero degli insediamenti abusivi, con le precipue modalità sottese all’art. 36 della L.U.R. n. 19/02 e seg.. Al riguardo, per come, altresì, richiamato all’art. 81 del REU, recante: “Articolazione del Territorio Agroforestale. Finalità specifiche” taluni ambiti dovranno conformarsi alla specifica disciplina dei territori agricoli, ai sensi dell’art. 10 delle disposizioni normative del Q.T.R.P. e degli artt. 50, 51 e 52 della L.U.R. n. 19/2002, fatta salva eventuale norma più restrittiva contenuta nell’ambito della disciplina urbanistica del P.S.C.

Riscontro: Si prende atto della prescrizione, segnalando che tali aree sono state perimetrare e individuate come insediamenti urbani diffusi disciplinate al Capo 20 “Ambito del territorio Agroforestale” del REU.

Punto n°6) *In relazione alla nota prot. n. 22626 del 22/03/2023, acquisita al prot. regcal. n. 134747 del 22/03/2023, resa da parte del Comune di Lamezia Terme, recante ad oggetto: “Delibere di Consiglio Comunale n. 96 del 16/12/2022 e n. 97 del 29/12/2022 aventi ad oggetto: “Piano Strutturale Comunale e Regolamento Edilizio Urbanistico adottato con DCC n. 79 del 19/02/2015. Controdeduzioni alle Osservazioni. Istruttoria tecnica. Accoglimento e rigetto motivato delle Osservazioni. Trasmissione del P.S.C. per l’acquisizione del parere definitivo motivato di cui all’art. 27, comma 9 della L.U.R. n. 19/2002 e s.m.i. Tutela “Galasso” per corsi d’acqua. Comunicazione suppletiva”, la Tav. n. 3 “Vincolistica della Pianificazione Sovraordinata”, il P.S.C. in esame, dovrà essere conformato alle disposizioni normative di cui al Q.T.R.P. approvato con D.C.R. n. 134 del 01/08/2016, con particolare riguardo, alle previsioni di cui agli artt. nn. 3, 25 e 26 dello stesso.*

Riscontro: Per quanto riguarda le disposizioni normative del QTRP ed in particolare le previsioni di cui agli articoli 3 e 25 del Tomo IV, si specifica che queste sono state recepite nel REU, all'art.12, e negli elaborati del PSC. Nello specifico, per quanto riguarda l’art. 25, le fattispecie di cui alle lettere b) d) ed e) di quell'articolo sono state rappresentate nelle Tavole 1.1. “Carta dei vincoli” e 3. “Vincolistica della Pianificazione Sovraordinata”, così come è avvenuto per il vincolo ex legge Galasso sia nella sua declinazione inibitoria di cui all’art. 3, punto 4, comma 3, lettera c) delle disposizioni normative del QTRP che in quella tutoria.

Per quanto riguarda invece la lettera a) dell'art. 25, ovvero la previsione di inedificabilità assoluta nella fascia della profondità di 10 metri dagli argini, od in mancanza di questi, nella fascia della profondità di 20 metri dal piede delle sponde naturali, essa è stata già recepita nel REU al comma 16 dell’art.12.



Invece, per quanto riguarda la lettera c) dello stesso articolo 25, occorre precisare che nel territorio comunale non ci sono zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976 n.448.

Infine, per quanto riguarda l'art. 26 del Tomo IV del QTRP rubricato “*Salvaguardia del territorio, vincoli tutori*”, verrà integrato il comma 6) dell'art. 12 del REU nel modo seguente:

“Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, come individuate nella Tav. 1.1, e nelle fasce fluviali sottoposte al medesimo ordine di tutela, di cui alla Tav. 3, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004. **Per i Beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134 del Codice, di cui all'art. 3 punto 4 del Tomo IV del QTRP, valgono le norme di Salvaguardia prescritte dallo stesso QTRP; essi sono comunque assoggettati ad un vincolo tutorio (a meno che non siano soggetti ad un esplicito vincolo inibitorio per inedificabilità), ovvero ogni trasformazione è condizionata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice da parte dell'autorità competente alla gestione del vincolo.**” Nelle aree sottoposte a vincolo archeologico..*omissis*..

Contestualmente, per come anticipato nella nota comunale citata in prescrizione, si procederà alla revisione grafica della tavola n. 3, “Vincolistica della Pianificazione Sovraordinata”, per la rettifica da effettuarsi “in riduzione” rispetto ad una originaria indicazione di tutela più estesa di quella necessaria per legge, considerato che il vincolo paesaggistico di tutela cosiddetto “Galasso” riferito ai corsi d'acqua (art. 142, comma 1, lettera c, del D.Lgs n. 42/2004) è stato riportato su detta tavola in maniera estesa all'intero reticolo idrografico del corso d'acqua da tutelare, piuttosto che alla singola asta fluviale riportata negli “Elenchi delle acque pubbliche” ministeriali.

Punto n°7) Si rammenta, per la successiva fase approvativa del P.S.C., la predisposizione dei prescritti elaborati progettuali con l'utilizzo di Cartografia Tecnica Regionale e metodo GIS per come previsto all'allegato 2 del tomo 4 delle disposizioni normative del Q.T.R.P. approvato con delibera di D.C.R. n. 134 del 01/08/2016, al fine di uniformare il formato dei dati spaziali e renderlo accessibile in un sistema unitario di riferimento su scala regionale.

Riscontro: Per come riportato all'articolo 8 del REU rubricato “Cartografia tecnica. Stato di fatto e stato di diritto”, il PSC ha assunto come riferimento tecnico la nuova Cartografia in formato digitale del Catasto terreni, disponibile nelle fasi di avvio del processo formativo del PSC (2008), integrata ed aggiornata utilizzando le informazioni specifiche derivanti dalla Cartografia Tecnica Regionale, CTR, e dall'Ortofoto satellitare IKONOS, oltre che da altre fonti disponibili.

Si specifica che nella costruzione della cartografia tecnica è stato utilizzato un Data base associato al GIS con shapefile georeferenziati nelle coordinate WGS84-Zone 33N, che



rispetta i contenuti di cui all'allegato 2 del TOMO IV delle Disposizioni Normative del Q.T.R.P.

Nelle ulteriori fasi formative e attuative del PSC, anche in conseguenza di una sistematica implementazione del proprio Sistema Informativo Territoriale, SIT, l'Amministrazione si riserva comunque di procedere nelle forme opportune ad ulteriori fasi di aggiornamento, sviluppo e perfezionamento, ove ancora necessarie, della suddetta Cartografia tecnica in formato digitale, di supporto dello stesso PSC. In ragione di tali ulteriori sviluppi tecnici, la formazione e l'attuazione del PSC e del suo impianto normativo – anche nel rapporto necessario con il sistema della proprietà fondiaria – si conformano pertanto ad obiettivi ed a criteri di graduale perfezionamento ed aggiornamento degli apparati tecnici ed informatici di supporto alla suddetta Cartografia e dei relativi Data base.

Punto 8) L'approvazione definitiva del P.S.C. dovrà essere corredata, altresì, di apposita scheda riepilogativa sul consumo di suolo (dimensionamento) con raffronto tra PRG e nuovo P.S.C., anche a mente dell'art. 27, co. 2 della LUR n. 19/02 e dell'art. 20 delle disposizioni normative del Q.T.R.P..

Riscontro: In merito alla prescrizione n°8, si segnala che al paragrafo 6.8 della Relazione Illustrativa versione controdedotta del PSC viene riportata una stima tecnicamente complessa della capacità edificatoria di progetto del Piano, sia per la parte residenziale che per la parte non residenziale. Si prende atto comunque della prescrizione è verrà predisposta una scheda riepilogativa sul consumo di suolo (dimensionamento) con raffronto tra P.R.G. e nuovo P.S.C.

Punto n° 9) Dovrà essere approvato il P.O.T. "Piano Operativo Temporale P.O.T", per come prescritto dal P.S.C. in trattazione, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 23 della L.U.R. n. 19/02.

Riscontro: Il Piano Operativo Temporale, POT, formato ai sensi di legge, viene concepito nell'impianto della pianificazione strutturale della Città di Lamezia Terme come un obbligatorio, essenziale momento di pianificazione ricorrente, di carattere sia orizzontale che tematico, applicato alla migliore definizione dei contenuti del PSC, allo sviluppo delle sue modalità attuative ed, in particolare, al sostegno ed all'aggiornamento della complessiva manovra perequativa dello stesso PSC, per l'intera casistica richiamata all'Art. 16.

In base al comma 3 dell'art. 24 del REU la formazione del primo POT dovrà avvenire entro tre anni dall'approvazione del PSC.



Punto n°10) *In linea generale, vengano stralciati eventuali ambiti di trasformazione ricadenti in zone interessate da colture di pregio, boscate, percorse dal fuoco, ecc., per come stabilito dalle disposizioni normative a carattere prescrittivo del Q.T.R.P. con particolare e non esclusivo riferimento agli artt. 3, 25 e 26 del suindicato Q.T.R.P.*

Riscontro: In base all'articolo 12 del REU, rubricato "Vincoli di tutela dovuti e vincoli derivanti dalla pianificazione sovraordinata e di settore. Vincoli di natura sismica, idraulica e di stabilità dei versanti. Carta dei vincoli", ai fini dell'applicazione dei vincoli di tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali e delle reti infrastrutturali si fa riferimento alla Carta dei vincoli, Tav. 1.1, oltre che alla Tav. 3 sulla vincolistica della pianificazione sovraordinata, le cui prescrizioni si applicano integrando previsioni e modalità di intervento riportate nella Tav. 1.2 del Progetto urbano del PSC.

In detto articolo 12 è stato recepito quanto prescritto dall'art. 25 del TOMO IV "Disposizioni Normative" del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) approvato con delibera di Consiglio Regionale n.134 del 01.08.2016, pubblicato sul BURC n.84 del 05.08.2016.

Inoltre, nelle tavole sopracitate sono riportate le aree del territorio ricadenti all'interno di territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

Si specifica che nella Tav. 3, "Vincolistica della pianificazione sovraordinata", sono state riportate le aree percorse dal fuoco di cui alla Delibera di Giunta Comunale n° 224 del 11/07/2022, con cui si è provveduto all'aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco, all'approvazione dell'elenco definitivo dei soprassuoli percorsi da incendio anni 2020 e 2021, all'approvazione dell'elenco definitivo delle particelle interessate da vincolo a 5 anni, a 10 anni ed a 15 anni, all'approvazione dell'elenco delle particelle interessate da cessazione del vincolo quinquennale e decennale.

Punto n°11) *Gli usi civici di cui al R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, dovranno essere individuati, a mente dell'art. 50, comma 3bis della L.U.R. n. 19/02, entro e non oltre la fase di approvazione degli strumenti attuativi agli strumenti urbanistici o, prima dell'emanazione del permesso di costruire, negli altri casi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 131 e seguenti del D.lgs. 42/2004.*

Riscontro: L'individuazione degli ambiti relativi agli usi civici, è riportata parzialmente nella Tav. 1.2 del PSC, rimandando al POT eventuali ulteriori adeguamenti della relativa materia, nel rispetto dei termini fissati dal comma 3 bis dell'art. 50 della L.U.R. N°19/2002. (vedi art. 81, comma 11, del REU).



Punto n°12) *Per quanto non stabilito dalle norme del R.E.U. restano ferme e impregiudicate le sovraordinate disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, a ciò conseguendo, in caso di eventuale contrasto, la prevalenza di queste ultime rispetto alle norme del R.E.U.*

Riscontro: Si prende atto della prescrizione e si aggiungerà all'articolo 87, rubricato “Decadenza di norme in contrasto. Aggiornamento norme regolamentari”, il seguente comma 3:

“comma 3): Per quanto non stabilito dalle norme del R.E.U. restano ferme e impregiudicate le sovraordinate disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, a ciò conseguendo, in caso di eventuale contrasto, la prevalenza di queste ultime rispetto alle norme del R.E.U.”.



2. Parere Regione Calabria. Dipartimento Sviluppo economico e attrattori culturali, Settore 3. Attività estrattive.

Per come stabilito nel REU, non è prevista l'apertura di nuove cave, ma solo il proseguo di attività esistenti. Per queste fattispecie si raccomanda il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. 40/2009 e del R.R.3/2011 e s.m.i.

Riscontro: Il comma 11) dell'articolo 37 del REU, rubricato “Tutela dell’ambiente e del paesaggio. Alberature. Attività impattanti”, nella sua attuale formulazione così dispone: “Non è prevista l’entrata in esercizio di nuove attività estrattive. Le cave esistenti, legittimamente abilitate, ancorché non individuate cartograficamente dagli Elaborati del PSC, potranno completare i programmi di coltivazione in essere, per le sole parti residue, per come ammesso dalla normativa di settore. L’Amministrazione si riserva di attivare azioni mirate da parte degli esercenti per il ripristino ambientale delle attività esaurite o in esaurimento e, più in generale, per la riqualificazione dei siti dismessi, attraverso specifica strumentazione urbanistica attuativa assistita da specifico convenzionamento, anche in vista di diversi compatibili usi, se del caso utilizzando mirate pratiche di urbanistica perequativa, nei limiti di quanto previsto all’Art. 16”.

La raccomandazione dettata dal Settore regionale “Attività estrattive” verrà recepita adeguando il sopracitato comma 11) dell'art. 37 del REU nel modo seguente: “Non è prevista, infine, l’entrata in esercizio di nuove attività estrattive. Le cave esistenti, legittimamente abilitate, ancorché non individuate cartograficamente dagli Elaborati del PSC, potranno completare i programmi di coltivazione in essere, per le sole parti residue, per come ammesso dalla normativa di settore (L.R. n. 40/2009 e relativo R.R. di attuazione n.3/2011). L’Amministrazione si riserva di attivare azioni mirate da parte degli esercenti per il ~~ripristino~~ **recupero e/o riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 punti p) e w) del R.R. di attuazione n.3/2011** delle attività esaurite o in esaurimento e, più in generale, per la riqualificazione dei siti dismessi, attraverso specifica strumentazione urbanistica attuativa assistita da specifico convenzionamento, anche in vista di diversi compatibili usi, se del caso utilizzando mirate pratiche di urbanistica perequativa, nei limiti di quanto previsto all’Art. 16.



3. Parere Regione Calabria. Dipartimento n°6 – Infrastrutture LL.PP” Settore n°2.

A seguito della convocazione del tavolo tecnico (nota prot. n.117528 del 13/03/2023), ai sensi dell’articolo 9 della L.U.R. n°19/2002, si comunica che , relativamente al parere geomorfologico di competenza (art.13 L.64/74; DPR n.380/01, art.89) lo scrivente settore n°2 ha rilasciato il proprio parere di competenza sul PSC del Comune di Lamezia Terme (prot. 370098 del 08/11/2012) che si allega alla presente. Considerato che rispetto alla data del succitato parere sono sopraggiunti nuovi strumenti di pianificazione sovraordinati e un nuovo regolamento regionale sui “Contenuti minimi degli studi geomorfologici per i differenti livelli di pianificazione” – DDG n.507 del 30/01/2015, si ritiene necessaria una verifica da parte dei tecnici redattori del piano (geologo ed urbanisti) sulla coerenza del PSC con tali strumenti sovraordinati, con richiesta di eventuali adeguamenti in caso di contrasto.

Riscontro: Il PSC è stato innanzitutto integralmente conformato al QTRP, mentre Per quanto riguarda il nuovo regolamento regionale sui “Contenuti minimi degli studi geomorfologici per i differenti livelli di pianificazione” (DDG n.507 del 30/01/2015), occorre specificare che, con delibera di Consiglio Comunale n°115 del 05/05/2017 è stato approvato l’approfondimento tecnico dello studio di Microzonazione sismica di livello 2 redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti, capogruppo geol. Teodoro Aldo Battaglia (già incaricato della redazione dello studio geomorfologico del Piano Strutturale Comunale ed è stato integrato lo studio geomorfologico dello stesso Piano. Nello specifico sono stati adeguati i seguenti elaborati:

- Relazione geologica (Agg. 2 del Febbraio 2017)
- T.1a Carta geologica (Agg. 2 del Febbraio 2017)
- T.1b Carta geologica (Agg. 2 del Febbraio 2017)
- T.1c Carta geologica (Agg. 2 del Febbraio 2017)
- T.2a Carta geomorfologica (Agg. 2 del Febbraio 2017)
- T.2b Carta geomorfologica (Agg. 2 del Febbraio 2017)
- T.2c Carta geomorfologica (Agg. 2 del Febbraio 2017)
- T.3a Carta idrogeologica (Agg. 2 del Febbraio 2017)
- T.3b Carta idrogeologica (Agg. 2 del Febbraio 2017)
- T.3c Carta idrogeologica (Agg. 2 del Febbraio 2017)
- T.6a Carta pericolosità sismica (Agg. 2 del Febbraio 2017)
- T.6b Carta pericolosità sismica (Agg. 2 del Febbraio 2017)
- T.6c Carta pericolosità sismica a (Agg. 2 del Febbraio 2017)
- T.8a Carta di sintesi Geologica (Agg. 2 del Febbraio 2017)
- T.8b Carta di sintesi Geologica (Agg. 2 del Febbraio 2017)



T.8c Carta di sintesi Geologica (Agg. 2 del Febbraio 2017)

T.9a Carta di Fattibilità Geologica (Agg. 2 del Febbraio 2017)

T.9b Carta di Fattibilità Geologica (Agg. 2 del Febbraio 2017)

T.9c Carta di Fattibilità Geologica (Agg. 2 del Febbraio 2017)



4. Parere Regione Calabria. Dipartimento Protezione Civile.

Dalla disamina del Piano Strutturale Comunale di cui in oggetto, in particolare dall'analisi della Tav. 1.2. "Progetto Urbano" e dei relativi shapfile integrativi, elaborati in cui si fa riferimento alla pianificazione di protezione civile comunale si evidenzia che:

- *i dati riportati in cartografia sono parziali ai contenuti del piano di protezione civile comunale vigente e molti elementi quali gli edifici strategici e le aree di emergenza, non sono facilmente individuabili sulla cartografia;*
- *non vengono individuati i collegamenti tra le strutture di coordinamento, quali ad esempio le sedi COC, COM tra l'altro non espressamente indicate, e le aree di emergenza;*

Inoltre atteso che il piano di protezione civile del Comune di Lamezia Terme ad oggi vigente, è stato approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 12 del 17/04/2018 CC, si coglie l'occasione per invitare il Comune, qualora non l'avesse già fatto, a voler procedere con l'aggiornamento e l'adeguamento del Piano di Protezione civile alla vigente normativa nazionale e regionale di settore, ribadendo che qualsiasi cambiamento o aggiornamento dovesse intervenire, dovrà essere integralmente recepito nel Piano Strutturale Comunale.

Riscontro: si prende atto dell'osservazione e per meglio identificare i contenuti del Piano di Protezione Civile nel PSC si procederà alla stesura di una tavola aggiuntiva al PSC, allegata alla tav. 1.2 "Progetto Urbano", in cui verranno riportati i contenuti segnalati in prescrizione del piano protezione civile e le relative previsioni del PSC. La stessa tavola aggiuntiva sarà richiamata all'art. 38 del REU.

Si prende atto, contestualmente, della necessità di aggiornamento e adeguamento del Piano di Protezione Civile alla vigente normativa nazionale e regionale di settore. Il competente settore comunale verrà incaricato di procedere a tale adempimento.